



## **CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA.**

**CIG: 7066546A3A**



## ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale (di seguito anche "Capitolato") disciplina la fornitura relativa alla realizzazione di un sistema informatizzato Radiologico PACS su scala provinciale per le esigenze della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (di seguito anche "Fondazione" o "Mandante") e della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito anche "ASST" o "Mandataria") di Pavia (di seguito, unitamente, anche "Aziende appaltanti" o, singolarmente, "Azienda"), con istanza di *Business Continuity e Disaster Recovery*, con architettura scalabile e modulare aperta ad eventuali future espansioni, per la gestione, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle immagini diagnostiche e dei referti, così come precisato al successivo art. 4, al fine di ottimizzare e razionalizzare il processo di lavoro delle strutture di diagnostica per immagini e radioterapia.

In particolare, l'oggetto dell'appalto comprende:

- la fornitura di un sistema PACS, in linea con l'attuale stato di sviluppo del mercato, superando limiti funzionali e tecnologici di integrazione fra i sistemi informativi ospedalieri (mediante il ricorso all'utilizzo dei principali standard di linguaggio e protocolli informatici adottati in ambito medico e riconosciuti dall'organizzazioni di standardizzazione internazionale che normano tale settore) caratterizzato sia dalle componenti hardware che da quelle software, per la gestione, l'archiviazione e la trasmissione digitale delle immagini diagnostiche. Tale sistema dovrà consentire la distribuzione delle immagini nei reparti ospedalieri, nei presidi sanitari territoriali (di cui all'Allegato A) e agli utenti che fruiscono dei servizi di diagnostica per immagini delle Aziende, con modalità filmless e paperless, mediante sistemi di visualizzazione distribuiti e digitalizzazione su supporti informatici; il suddetto sistema dovrà essere scalabile e adeguatamente dimensionato al fine di gestire interamente gli esami diagnostici che le Aziende effettueranno durante l'intera durata contrattuale, indipendentemente da eventuale incremento dell'attività diagnostica senza ulteriore aggravio economico nei confronti delle stesse (secondo le indicazioni riportate nell'Allegato B).

Il sistema dovrà inoltre essere configurato tenendo in considerazione l'infrastruttura di rete delle due Aziende (Allegato E);

- la creazione di un'infrastruttura informatica in alta affidabilità (ridondata nelle sue componenti essenziali o critiche) che realizzi la *business continuity* e la replica dei dati (*backup*) al fine di garantire la continuità operativa e la salvaguardia dei dati durante tutto il ciclo di vita del sistema;
- l'implementazione di un Vendor-Neutral Archive (VNA) per l'integrazione di dati basati su anagrafiche aziendali diverse e con funzioni di Disaster Recovery;
- solo per ASST di Pavia, la fornitura di n. 50 computer a supporto delle attività delle strutture produttrici e utilizzatrici di immagini;
- in attuazione della L.R. 23/2015, la costituzione di un unico archivio provinciale delle immagini (PACS) provenienti sia dalle aree di attività diagnostica ospedaliera che territoriale, accessibile in sicurezza e in tempo reale, direttamente o da remoto, ai soggetti appositamente autorizzati, rispondente ai requisiti normativi previsti ai fini medico-legali, di tutela della privacy e di conservazione sostitutiva dei documenti digitali. Il progetto proposto dovrà costituire un supporto alla continuità delle cure ospedale-territorio, attraverso sia la distribuzione che la possibilità di consultazione dei dati sanitari. Si precisa che l'elenco dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, delle farmacie e delle Strutture Socio-Sanitarie del territorio pavese è consultabile sul sito dell'ATS di Pavia ([www.ats-pavia.it](http://www.ats-pavia.it)) nelle sezioni dedicate.



- l'integrazione con tutte le attività che Regione Lombardia, mediante il progetto SISS, intenderà rendere esecutive;
- l'interconnessione del sistema PACS alle apparecchiature diagnostiche (di cui all'Allegato B) e a eventuali nuove apparecchiature che verranno messe in servizio nel corso della durata del contratto, mediante protocollo DICOM 3, o ove necessario adottando gli standard di integrazione IHE proposti dal mercato delle apparecchiature presenti e operative di vari produttori;
- la fornitura di tutti i servizi professionali necessari all'implementazione o alla realizzazione del progetto e al mantenimento del sistema per tutta la durata del periodo contrattuale. In particolare dovranno essere garantiti i seguenti servizi:
  - i. servizi di avviamento del sistema (installazione, messa in funzione e collaudo del sistema);
  - ii. servizi di formazione del personale coinvolto nel progetto (cfr. art. 8.1);
  - iii. servizi di supporto e conduzione del sistema (cfr. art. 8.2);
  - iv. servizi di manutenzione ed assistenza tecnica (copertura *full-risk* di tutti i sistemi hardware e software) (cfr. art. 6);
- l'integrazione, mediante linguaggio standard, con i sistemi informativi delle Aziende (cfr. Allegato D), in particolare con l'attuale sistema RIS di refertazione in uso presso la Fondazione IRCCS San Matteo. Si precisa che la ASST sta valutando di sostituire il sistema RIS in uso e, pertanto, il PACS oggetto della presente procedura di gara dovrà essere sviluppato al fine di garantire l'integrazione con il sistema in uso al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto;
- la conservazione sostitutiva delle immagini, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal DPCM 3 dicembre 2013 recante regole tecniche in materia di sistema di conservazione.
- la fornitura di materiali consumabili per il funzionamento dei sistemi di masterizzazione e stampa (CD/DVD), toner, cartucce/nastri, busta pieghevole o cartellina porta CD, stampata con il logo delle Aziende appaltanti, in funzione dei dispositivi offerti, che dovranno essere oggetto di descrizione e contenute all'interno del canone;
- l'adeguamento dell'archivio alla direttiva Euratom 59 del 2013 e 80/836, 97/43, 92/3.

Al termine del rapporto contrattuale con l'Aggiudicatario, il sistema installato (hardware e software) deve intendersi di proprietà delle Aziende appaltanti.

## ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura di gara, espletata interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (A.R.C.A.), sarà disciplinata dalla "lex specialis" di gara (Regolamento di gara, CSA e relativi Allegati) e dall'attuale normativa vigente:

- Legge Regionale n. 33/2007;
- D. Lgs. n. 50/2016;
- D. Lgs. 136/2010;
- D. Lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 235/2010;
- DGR X/818 del 25.10.2013;
- Legge n. 190/2012;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ex DGR n. X/1299/2014;
- Codice Etico Aziendale;



- Codice di comportamento;
- Disposizioni contenute nel Codice Civile;
- Regolamento aziendale per le acquisizioni sottosoglia comunitaria;
- D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

### **ART. 3 - REQUISITI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della fornitura oggetto del contratto a regola d'arte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della Camera di Commercio di Pavia.

L'Aggiudicatario assicura la fornitura puntuale di tutto quanto previsto nel presente Capitolato Speciale. Nel corso dell'esecuzione, lo stesso deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi della ASST e della Fondazione.

L'Aggiudicatario deve inoltre eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale.

L'Aggiudicatario non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell'ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti delle Aziende appaltanti per il mancato rispetto dei termini di consegna.

#### **Consegna**

La consegna presso il luogo di utilizzo indicato dalle Aziende appaltanti si intende a totale carico dell'Aggiudicatario e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali interessati, montaggio delle componenti di fornitura, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiate dall'Aggiudicatario, pulizia giornaliera e finale.

È onere dell'Aggiudicatario accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. Le Aziende appaltanti non rispondono per consegne effettuate a persone non autorizzate.

L'imballo e le modalità di consegna devono essere tali da garantire l'integrità strutturale e funzionale di tutti i prodotti forniti e/o degli accessori correlati.

Le Aziende appaltanti, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) o persona dallo stesso delegata, effettueranno controlli per verificare la conformità dei beni consegnati (per quantità e confezionamento) alle prescrizioni degli atti di gara. La verifica della conformità, dal punto di vista qualitativo spetta agli utilizzatori interessati, i quali possono respingere, senz'altro, i beni che, a proprio parere, non fossero ritenuti accettabili.

Le Aziende appaltanti non rispondono in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dal fornitore.

Resta inteso che, qualora ritenuto opportuno, in caso di ritardata consegna, di consegna non conforme o, per qualunque motivo, giudicata non accettabile, le Aziende appaltanti potranno rivolgersi immediatamente ad altro fornitore addebitando all'Aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere sostenuto, fatta salva la possibile applicazione di penalità.

L'accettazione al momento della consegna non solleva l'Aggiudicatario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi, apparenti od occulti, dei beni forniti e non immediatamente rilevati.



### Collaudo

L'Aggiudicatario è tenuto a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo del sistema presso ogni Azienda, da effettuarsi entro e non oltre i termini di cui al crono programma indicato in sede di offerta.

Possono essere effettuati collaudi parziali, come previsti in sede di offerta dal fornitore, che verranno concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nel rispetto di quanto offerto e prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il collaudo, salvo diversi accordi con le Aziende appaltanti, avverrà alla presenza dell'incaricato dell'Aggiudicatario stesso e del personale all'uopo delegato dalle Aziende appaltanti.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo", sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ogni Azienda e dal legale rappresentante dell'Aggiudicataria, o da un suo delegato.

Il collaudo è teso a verificare che i componenti hardware e software fornito sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d'uso e, coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installato e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

In particolare, in sede di collaudo, l'Aggiudicatario dovrà:

- consegnare il manuale d'uso ed il manuale tecnico, entrambi in lingua italiana;
- eseguire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
- programmare, previo accordo con il D.E.C. e con il personale dell'Unità Operativa interessata, la formazione all'utilizzo.

L'utilizzo del sistema oggetto di fornitura non potrà avere inizio prima dell'avvenuto collaudo favorevole.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se il sistema oggetto del presente Capitolato risulti verificato ai sensi di quanto sin qui previsto.

In caso di esito negativo, anche parziale, l'Aggiudicatario ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni dal precedente collaudo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.11.

L'esito positivo del collaudo non esonera l'Aggiudicatario da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

Il collaudo si intenderà superato al termine dell'installazione di tutte le componenti offerte e dopo la verifica della presenza di tutte le caratteristiche e funzionalità presentate in sede di offerta.

Solo al termine di ogni collaudo parziale, effettuato con esito positivo, decorreranno i mesi n. 60 del contratto, in coerenza con il cronoprogramma presentato in sede di offerta.

La data ultima di attivazione dei sessanta mesi sarà quella indicata nel suddetto cronoprogramma; ulteriori ritardi, non imputabili alle Aziende appaltanti, non verranno considerati al fine del calcolo della durata contrattuale.

I termini della fatturazione saranno correlati al buon esito dei collaudi parziali.



Le Aziende appaltatrici si riservano la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all'atto della consegna dei prodotti.

Ai fini della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità quella accertata all'atto dei collaudi.

Il controllo di qualità sarà effettuato dagli operatori designati dalle Aziende appaltatrici onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale. Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione con beni conformi.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà delle Aziende appaltanti provvedervi rivolgendosi presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico dell'Aggiudicatario stesso, unitamente alle penalità di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non ultimasse tutte le attività tese alla perfetta realizzazione della fornitura entro il termine perentorio indicato dalle Aziende appaltanti, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 11.

#### **ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE**

Le attrezzature tecnologiche necessarie e relative al progetto nel suo complesso possono essere così suddivise:

- Sistema di gestione delle immagini (PACS/PACS-RT, Business Continuity, Disaster Recovery), comprensivo del modulo per la tracciabilità della DOSE al paziente;
- Stazioni di Refertazione diagnostiche;
- Software di refertazione di base, avanzato e sistemi CAD per post-processing specialistico;
- Sistema di masterizzazione;
- Sistema di distribuzione di immagini e referti per l'interno e per il territorio, anche attraverso applicazioni web e la fornitura per la sola ASST di Pavia di personal computer;
- Sistema/servizio per la conservazione sostitutiva legale;
- Per la sola ASST di Pavia, scanner per la digitalizzazione di immagini su pellicole.

Tutte le attrezzature fornite con relativi componenti dovranno essere nuove, non ricondizionate e di ultima generazione.

La fornitura dovrà comprendere anche le licenze d'uso in noleggio per tutto il periodo contrattuale di tutti i software di base, applicativi e firmware presenti nel sistema con un numero di licenze sufficienti all'implementazione di tutto l'hardware incluso nell'offerta e per tutta la durata contrattuale. Dovranno essere forniti contratti di licenza originali della casa produttrice dei software utilizzati. Nel caso in cui tali licenze comprendessero delle clausole a sfavore del Committente, le stesse non avranno alcun valore nel rapporto contrattuale tra le Aziende e l'Aggiudicatario.

Tutte le caratteristiche riportate nei commi che seguono devono intendersi requisiti funzionali minimi indispensabili, a pena di esclusione, ferma restando, la possibilità per il Concorrente di offrire proposte qualitativamente superiori che verranno valutate in sede di Commissione Giudicatrice.

#### **4.1 Specifiche del sistema di gestione delle immagini (PACS, Business Continuity, Disaster Recovery)**

Il sistema PACS offerto, conforme allo standard DICOM - HL7 vigente, al protocollo WADO ed a tutte le normative sulla sicurezza informatica, dovrà essere scalabile e modulare per poter crescere insieme alle esigenze, garantendo sempre le massime prestazioni. La ditta, pena esclusione dalla gara, dovrà obbligatoriamente fornire il DICOM Conformance Statement, e la marcatura del PACS almeno come dispositivo medico in classe II A ai sensi della Direttiva CEE 93/42, così come



modificata dalla Direttiva 2007/47 (recepito co D.Lgs n° 37/2010). Sarà considerata positivamente la certificazione della partecipazione al Connect-at-thon.

Il sistema offerto dovrà essere in grado di interpretare efficacemente le esigenze organizzative, operative e funzionali delle Aziende appaltanti, proponendo una soluzione che ottimizzi le risorse umane e tecnologiche disponibili ed aumenti l'efficienza del percorso diagnostico eliminando o riducendo attività e azioni non necessarie.

Il sistema dovrà disporre di interfaccia HL-7 per le integrazioni con i sistemi informatici delle Aziende. Il sistema offerto dovrà essere strutturato in almeno due istanze (PACS con business continuity) corrispondenti a strutture separate ed indipendenti in ogni parte (anche come STORAGE), ognuna di queste dovrà essere costituita da una ed unica entità logica anche se costituito da più unità fisiche distinte. Al momento del collaudo finale dovrà essere disponibile all'interno del nuovo sistema quanto contenuto o consultabile (immagini e altri dati) nell'archivio attualmente installato ed in uso presso la Fondazione, con le stesse modalità di consultazione garantite per le immagini di nuova produzione.

Il Concorrente dovrà analizzare e proporre la migliore architettura del sistema di archiviazione (anche costituita da più archivi fisici) che dovrà comunque prevedere un unico archivio logico a livello provinciale.

L'archiviazione dovrà essere integralmente duplicata per motivi di sicurezza (Tecnologia fault-tolerance o efficaci soluzioni di disaster recovery). Potranno essere valutate soluzioni in grado di sfruttare datacenter esterni alle Aziende, garantendo, come requisito di minima, un'archiviazione sicura, ridondata e rispondente alle Normative Nazionali sulla gestione dei dati sensibili e sanitari. A seconda dell'architettura e delle esigenze, il sistema deve prevedere la gestione del pre-caricamento esami precedenti (prefetching e preloading) da archivi di secondo livello o eventualmente da archivi Cloud esterni alle Aziende. L'archivio principale dovrà essere dimensionato per contenere in linea non meno di 5 anni di attività prodotta dalle Aziende. I dati riguardanti la produzione storica annua delle due Aziende sono contenute nei rispettivi Allegati B. La ditta aggiudicatrice deve inoltre prevedere il recupero di tutto lo storico già archiviato e ON-LINE sul sistema attualmente in uso per la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, inoltre deve predisporre il futuro sistema per la consultazione degli archivi off-line su CDR e o DVD, garantito dall'azienda attualmente fornitrice. I volumi dei vari archivi e la loro tipologia sono dettagliati nell'allegato (Allegato C). Si precisa che i costi relativi alla migrazione, per la ditta uscente, sono a carico della Fondazione. A tal proposito dovrà essere redatto un documento di specifiche tecniche sulle modalità di recupero, indicando quali informazioni potranno essere recuperate e trasferite e in che tempi.

Tutte le immagini archiviate dovranno essere conservate in modalità lossless per tutta la durata del contratto o avere una compressione reversibile. Saranno valutate positivamente soluzioni che non utilizzano tecnologie di compressione con perdita di informazioni, nemmeno se utilizzate per la distribuzione ai reparti, compatibilmente con l'efficienza del work flow.

Dovrà essere implementato un sistema Vendor-Neutral Archive (VNA) per la condivisione di dati clinici (sia DICOM che non) e non clinici (testo, PDF, immagini etc.), anche in presenza di database anagrafici differenti, tra le due Aziende ed eventuali ulteriori Aziende, pubbliche o private, eventualmente coinvolte nel progetto provinciale nel corso della fornitura. Tale condivisione dovrà avvenire secondo gli standard comuni (ad es. DICOM, IHE, HL7, XDS, Web Services).

Il sistema, composto da un'unica soluzione sia hardware che software, dovrà garantire l'identificazione anagrafica univoca grazie ad un sistema Master Patient Index (MPI), mantenendo invariata l'anagrafica a livello dei singoli applicativi.



Allo stesso modo, il sistema dovrà assicurare l'archiviazione e lo scambio sia delle immagini DICOM che dei dati eventualmente prodotti da altri reparti (ad es. Cardiologia, endoscopia digestiva, laboratorio analisi) senza modificare il formato con cui vengono ottenuti originariamente.

Nel caso di adesione di altre Aziende, dovrà essere previsto un accesso bidirezionale in consultazione dei diversi archivi, con soluzioni web-based.

Per quanto riguarda l'ASST Pavia e il Policlinico San Matteo, l'archivio VNA costituirà la base per un sistema di Disaster Recovery, costituito, come da "Linee guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni", su un Data Center esterno provvisto almeno delle certificazioni ISO 27001:2005 e ISO 9001:2008, riferite all'infrastruttura e ai processi. Sarà valutata positivamente l'eventuale presenza della certificazione ISO 20000. Il sistema dovrà inoltre garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery con un livello non inferiore al Tier 3.

Il sistema deve prevedere una concessione in uso dei software (licenze) di base e avanzati in numero proporzionato agli utilizzatori vedi (Allegato A), per la parte distribuzione WEB e/o MOBILE meglio se per un numero illimitato di utenti.

L'Interfaccia utente, sia per le funzioni di base, che per la refertazione avanzata, dovrà essere unica per entrambe le aziende.

Il sistema deve prevedere la possibilità di importare e salvare immagini non-DICOM sia digitali native che digitalizzate mediante scansione, siano esse biomediche (endoscopie, filmati diagnostici, immagini jpg) che amministrative (consensi per mezzi di contrasto e biopsie ecc).

Deve essere prevista anche un'interfaccia lato utente che consenta di importare e archiviare studi provenienti da altre Strutture Sanitarie.

Saranno valutate positivamente soluzioni che si integrano perfettamente alla realtà delle Aziende e in grado di gestire anche il processo di cattura delle immagini e/o filmati associando correttamente i dati anagrafici del paziente coinvolto e in grado di conservarle all'interno dell'archivio proposto secondo una logica paziente centrica (cartella clinica del paziente).

L'archivio deve essere in grado di gestire nel suo interno i dati dosimetrici Dlgs. 178/00 e Direttiva Europea 59 del 2013 utilizzando i report dosimetrici strutturati provenienti dalle varie modalità diagnostiche (DICOM-SR, DICOM Header, DICOM Dose SC).

Per quanto concerne le consolle secondarie relative alle apparecchiature TC, RMN, PET, Mammografi, SIMULATORE, ANGIOGRAFICHE e CARDIOLOGICHE di proprietà delle Aziende, dovranno essere in grado di interfacciarsi secondo i protocolli standard-DICOM, e di effettuare Query/Retrieve da entrambi gli archivi. Saranno valutate positivamente soluzioni software in grado di massimizzare l'ergonomia di utilizzo grazie a funzionalità native di post-elaborazione. L'attività di post-elaborazione, al fine di minimizzare l'utilizzo delle consolle secondarie delle modalità, deve essere nativa nel sistema PACS e possibilmente su una logica di "floating licences".

In caso di acquisto da parte delle Aziende di nuove apparecchiature elettromedicali necessitanti la validazione DICOM e o configurazioni aggiuntive, tali attività sono da ritenersi a carico dell'aggiudicataria, senza ulteriore aggravio economico nei confronti delle Aziende stesse e da effettuare rigorosamente entro il collaudo dell'apparecchiatura (o nella settimana appena successiva). Il sistema deve, ove tecnicamente possibile, accettare le immagini dalle modalità diagnostiche nel formato completo della loro matrice e alla massima velocità disponibile sull'apparecchiatura da connettere. Inoltre dovrà garantire che tutti i dati archiviati nel sistema PACS durante il periodo contrattuale siano esportabili in modo completo e trasparente sui sistemi eventualmente implementati da nuovi fornitori alla scadenza del presente appalto, senza alcun onere per la Aziende e per l'eventuale successivo fornitore.



#### 4.2 Specifiche del sistema di gestione delle immagini (PACS-RT) per la Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo

Il nuovo sistema di archiviazione offerto dovrà essere in grado di gestire le SOP CLASS di radioterapia DICOM RT (RT Image, RT Structure Set, RT Plan, RT Brachy, RT Dose, TPS). Sarà a carico della ditta aggiudicataria sostenere tutti i costi per un eventuale integrazione con i vari software già in possesso ed in uso nella Fondazione come i TPS (Treatment Planing System) ed i sistemi CTCB (CT Cone Beam) e le modalità di produzione o visualizzazione delle immagini DICOM e DICOM-RT. La ditta aggiudicataria dovrà proporre e realizzare integrazioni del sistema RIS e PACS con il sistema Mosaik di Elekta per migliorare l'organizzazione ed i flussi di dati ed immagini. Sarà a carico della ditta aggiudicataria farsi carico in tal caso dei relativi costi per tali integrazioni: licenze aggiuntive, per moduli software mancanti e per tutte le giornate di lavoro dei Tecnici di Elekta.

#### 4.3 Stazioni di Refertazione diagnostiche (PACS)

Tutte le stazioni di refertazione (nel seguito: Workstation) dovranno essere costituite dal l'hardware, dal Software e dai monitor per garantire la refertazione clinica digitale a video per tutte le attività diagnostiche delle Aziende.

Le Workstation dovranno essere strutturate da un monitor amministrativo per l'attività propria del RIS e da due monitor medicali flat di ultima generazione, ovvero da un unico monitor, per la visualizzazione e l'elaborazione delle immagini, con le risoluzioni sotto specificate,:

- 2 monitor da 5 Mega-pixel (color o gray-scale) o 1 monitor da almeno 8 Mega Pixel (color o gray-scale) per esami mammografici
- 2 monitor da 3 Mega-pixel (color) o 1 monitor da almeno 6 Mega Pixel (color) per esami TC/RMN/XA/RX/US

La soluzione con unico monitor sarà considerata migliorativa.

Tali postazioni dovranno essere complete di masterizzatore DVD, lettore di smart-card, tastiera e mouse ottico, con possibilità di stampa su stampanti di rete. Il sistema operativo e gli applicativi PACS dovranno coesistere con gli applicativi in uso presso le due Aziende, tra cui il SISS, sistemi di refertazione vocale, il sistema RIS.

Le stazioni di refertazione dovranno essere fornite nelle quantità minime riportate nell'*Allegato F*. In fase di avvio del contratto, potrà essere determinato un quantitativo superiore o inferiore; in tal caso, il canone verrà rideterminato in base ai canoni unitari indicati all'interno dell'offerta economica (cfr. Disciplinare).

Dovrà essere fornito anche un software che permetta la gestione centralizzata dei controlli di qualità dei monitor di refertazione, in modo tale che i servizi di Fisica Sanitaria delle Aziende possano agevolmente gestire da remoto l'intero processo.

Si precisa che il software di Base dovrà essere fornito in lingua italiana per garantire la compatibilità con la firma SISS.

##### 4.3.1. Software di refertazione

Il Software di refertazione dovrà essere preferibilmente conforme ai requisiti IHE, per l'attore ID (Image Display), sul profilo SWF (scheduled Workflow), KIN (Key Image Note) e CPI (Consistent Presentation of Images), e prevedere le seguenti funzioni minime;



- integrabile con l'attuale RIS "FENIX" della società El.Co. s.r.l. in uso presso la Fondazione secondo le specifiche tecniche riportate al paragrafo 4.7 del presente capitolo e con il RIS che l'ASST di Pavia, avrà implementato al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.
- rotazione, zoom, spostamento, lente di ingrandimento, inversione, pseudocolorazione, annotazione testuale e grafica, misure lineari e angolari, aree e perimetri, definizione di regioni di interesse (ROI) rettangolari, ovali e a mano libera, calcolo e visualizzazione di valori statistici relativi alla ROI, cine loop, refertazione multimodale, ecc.;
- archivio scientifico con la possibilità di rendere anonimo lo studio.
- Inserimento annotazioni e visualizzazione field dicom in overlay;
- possibilità di esportazione su Hard Disk, USB, produzione di CD/DVD Paziente contenenti immagini e referti su robot masterizzatori centralizzati e anche dalla postazione di lavoro;
- possibilità di invio di esami a postazioni Workstation DICOM configurate in rete;
- help in linea in lingua italiana.

#### **4.3.2. Software di refertazione Avanzato e Post Processing**

Il Software di refertazione Avanzato di Post Processing dovrà essere conforme ai requisiti IHE, deve prevedere le seguenti funzioni:

- multi Planar Reformatting (MPR);
- maximum Intensity Projection (MIP);
- minimum Intensity Projection (MinIP);
- volumetric MPR (MVPR);
- volume Rendering 3D;
- strumenti per la definizione tissutale;
- rimozione automatica delle ossa;
- analisi dei vasi del corpo;
- analisi dei vasi del collo e del cranio;
- analisi cardiaca e coronarica;
- supporto Multi Frame Display;

Il software deve poter disporre di configurazioni personalizzabili lato utente con la disposizione automatica delle immagini sui vari monitor a seconda della tipologia dell'esame.

#### **4.3.3. Software di refertazione Specialistico Post Processing**

E' richiesta anche la fornitura di software specialistico di post processing che dovrà essere preferibilmente conforme ai requisiti IHE, ed in grado di gestire i seguenti ambiti clinici come:

- CAD per la Protesica Ortopedica: misurazioni specifiche, calibrazioni automatiche/manuali, gestione modelli e pianificazione procedure interventistiche; disponibilità librerie (mantenute aggiornate durante il periodo contrattuale) di protesi dei principali produttori presenti sul mercato (minimo licenze concorrenti: n. 3 per l'ASST Pavia, n. 2 per la Fondazione);
- Coregistrazione e Fusione di esami multimodali (minimo licenze concorrenti: n. 1 per l'ASST Pavia, n. 2 per la Fondazione);
- Strumenti dedicati alla mammografia e possibilità di visualizzare immagini di tomosintesi mammaria, anche per programmi di screening (minimo licenze concorrenti: n. 3 per l'ASST Pavia, n. 3 per la Fondazione).

#### **4.4 Sistemi di Masterizzazione**

La fornitura di sistemi per la produzione di PatientCD, deve prevedere/contenere:



- un idoneo programma freeware multipiattaforma autoinstallante per la visualizzazione delle immagini dell'esame oggetto di consultazione anche su computer non dedicati;
- le immagini dell'esame oggetto della refertazione con relativo referto firmato digitalmente;
- possibilità di stampa con i dati relativi all'esame/paziente in maniera configurabile su richiesta delle Aziende.

Il numero di stazioni di produzione di seguito indicato deve intendersi come quantitativo minimo e modulabile in funzione del progetto globale (stampe/CD/WEB):

#### **Fondazione S.Matteo**

- Radiologie: 3 stazioni
- Radiologia DEA: 1 stazione
- Senologia: 1 stazione
- Medicina Nucleare: 1 stazione
- Radiologia Pediatrica: 1 stazione
- Presidio di Belgioioso: 1 stazione.

#### **ASST Pavia:**

- Ospedale Civile di Voghera: 2 stazioni
- Ospedale Civile di Vigevano: 2 stazioni
- Ospedale Unificato Broni-Stradella: 1 stazione
- Asilo Vittoria di Mortara: 1 stazione
- Ospedale Civile di Mede: 1 stazione
- Ospedale Civile di Varzi: 1 stazione
- Presidio Pneumotisiologico di Pavia: 1 stazione

Si sottolinea come tale numero è da ritenere indicativo e da riconsiderare in sede di avvio del contratto anche in considerazione delle soluzioni adottate dall'Aggiudicatario per la distribuzione sul territorio.

### **4.5 Sistema di distribuzione di immagini e referti**

#### **4.5.1 Sistema per distribuzione di immagini e referti intraospedaliera.**

Il visualizzatore di immagini e referti per la distribuzione ai reparti ospedalieri dovrà:

- essere completamente web su multipiattaforma e disporre anche della versione mobile, il tutto secondo modalità e profili configurabili sulla base utente;
- essere privo di componenti aggiuntive e tecnologie (es. Microsoft ActiveX) necessarie all'installazione e utilizzo a regime dello stesso;
- essere compatibile con qualsiasi sistema operativo e browser ad oggi in commercio e in copertura di assistenza;
- essere integrabile con un eventuale sistema informativo ospedaliero attraverso interfacce standard (es. chiamata URL) o all'interno della finestra del sistema informativo stesso;
- poter visualizzare oggetti DICOM e non DICOM;
- avere la possibilità di inserire commenti testuali condivisibili dagli utilizzatori del sistema;

Saranno valutati positivamente i software utilizzati per la distribuzione ai reparti, in grado di offrire un pacchetto minimo di tool di elaborazione, quali MPR-MIP e ricostruzione 3D. Tale software non dovrà insistere sull'HW locale dei dispositivi utilizzati, ma saranno valutate positivamente soluzioni



server side, in grado di minimizzare l'impatto sui dispositivi dei reparti coinvolti. Le uniche limitazioni ammesse sono inerenti alle versioni dei browser utilizzati ma non alla tipologia degli stessi.

Per la sola ASST di Pavia dovranno essere forniti n. 50 personal computer da utilizzare sia per la visualizzazione delle immagini che per l'accesso al sistema RIS e agli applicativi aziendali con la seguente **configurazione minima**:

- Sistema operativo: Windows 10;
- Processore: Intel i5 o equivalente;
- RAM: 8GB;
- HD: 500GB;
- Scheda video: 2GB di RAM dedicata;
- Monitor: 22 pollici

Tali postazioni dovranno essere complete di masterizzatore DVD, lettore di smart-card, tastiera e mouse ottico, con possibilità di stampa su stampanti di rete e ove possibile con possibilità di includere il visualizzatore DICOM.

#### **4.5.2 Sistema per distribuzione di immagini e referti extraspedaliera**

La soluzione proposta dalle ditte offerenti deve includere strumenti per la distribuzione delle immagini (radiologiche e non) e dei referti. Il sistema di distribuzione delle immagini extra-ospedaliere deve essere unico per entrambe le aziende e basato su tecnologia web, tramite link, su richiesta e accettazione del paziente stesso, nel rispetto delle vigenti norme sulla Privacy, e soluzioni che in un futuro potranno essere integrate con la piattaforma regionale. La ditta offerente deve descrivere in fase progettuale il dettaglio del flusso di distribuzione delle immagini proposto, in grado di sfruttare tutte le tecnologie offerte e ipotizzando un reale piano di razionalizzazione tra consumo film media ottici (cd/dvd) e relativi supporti (folder) ad oggi utilizzati e distribuzione web.

L'utente finale deve poter recuperare e scaricare l'intero esame in formato DICOM.

Tali strumenti, quali portali Web o totem di distribuzione automatica, dovranno costituire un supporto alla continuità delle cure ospedale-territorio, ed essere perfettamente integrati con l'attuale sistema RIS della Fondazione IRCCS e con il sistema RIS in fase di acquisizione da parte di ASST di Pavia, al fine di gestire le attività amministrative di richiesta di pubblicazione degli studi.

#### **4.6 Sistema/servizio per la conservazione sostitutiva legale**

L'archiviazione legale e la conservazione sostitutiva deve essere realizzata per la parte iconografica (PACS), in accordo con le leggi vigenti, con le linee guida Ministeriali e le disposizioni Agid vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni. In particolare per mezzo dell'adozione di regole, procedure e tecnologie l'aggiudicatario dovrà garantire la conservazione legale, dalla presa in carico fino all'eventuale scarto, mantenendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità, degli oggetti in esso conservati. L'archiviazione legale e la conservazione sostitutiva dovranno essere realizzate o esternamente, tramite servizi al cliente, o internamente fornendo l'architettura necessaria (Hardware e Software) e collaborando con le strutture delle Aziende appaltanti nella stesura dei manuali e delle procedure. Si precisa che qualunque sia il sistema proposto deve essere quantificato separatamente ed offerto sotto forma di canone annuale con possibilità di interruzione qualora le Aziende appaltanti dovessero aderire al progetto Regionale.

#### **4.7 Scanner per la digitalizzazione di immagini su pellicole**



Per la sola ASST di Pavia, dovranno essere forniti n. 2 scanner ad altissima definizione (1 per P.O. Voghera ed 1 per P.O. Vigevano) per la digitalizzazione delle pellicole radiologiche, completi di personal computer e software dedicato per la cattura e "dicomizzazione" delle immagini e la trasmissione al PACS per l'archiviazione.

#### 4.8 Stazioni per la visualizzazione delle immagini e dei referti dedicate

Si richiede di fornire soluzioni, comprensive di hardware e software, per la consultazione delle immagini radiologiche in almeno una sala operatoria dei seguenti blocchi:

Azienda	Destinazione	Quantità
ASST Pavia	Ospedale Civile di Voghera	1
ASST Pavia	Ospedale Civile di Vigevano	1
ASST Pavia	Ospedale Unificato Broni-Stradella	1
Fondazione S.Matteo	Pad. 29 Orto Trauma	2
Fondazione S.Matteo	Pad. 31 Clinica Pediatrica	1

Nel caso in cui la soluzione offerta dovesse prevedere la fornitura di personal computer, questi dovranno essere pertanto adatti all'uso in ambienti sterili, con assoluta assenza di ventole, ma in grado di sopportare intensi e prolungati periodi di accensione.

#### 4.9 Caratteristiche di integrazioni con il sistema RIS.

Presso la Fondazione è in uso il sistema RIS "FENIX" basato su architettura WEB e installato su piattaforma Wmware Versione 4.0.0 strumento fulcro dell'organizzazione dei reparti di radiologia. La ASST sta valutando di sostituire il sistema RIS in uso e, pertanto, il PACS oggetto della presente procedura di gara dovrà essere sviluppato al fine di garantire l'integrazione con il sistema in uso al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Al fine di integrare pienamente tali sistemi nell'attività quotidiana e di semplificare i flussi è fondamentale garantire degli standard minimi di integrazione tra RIS-PACS non inferiori a quelli di seguito riportati.

L'integrazione RIS-PACS comporta due tipi sostanziali di integrazioni di tipo back-end e di tipo front-end che consentono di garantire la piena interoperabilità tra i due attori:

- **integrazione back-end:** garantisce il costante ed automatico allineamento dei dati tra RIS e PACS, la coerenza delle anagrafiche, il passaggio dei referti da RIS a PACS, la notifica delle prenotazioni esami da RIS a PACS al fine di garantire le funzionalità di prefetch ove necessaria.
- **integrazione front-end:** è l'integrazione che avviene a livello delle applicazioni client degli ambienti RIS e PACS. Le stazioni di refertazione hanno in esecuzione le applicazioni RIS e PACS gestiti da un unico PC ed un'unica tastiera. Le due applicazioni sono fra loro sincronizzate, in modo da mostrare il corretto paziente/esame su entrambe le applicazioni e da poter accedere ad entrambi i moduli con un'unica login. All'avvio del RIS viene lanciato, in modo sincronizzato, il modulo PACS utilizzando lo stesso utente connesso sul RIS. L'interfaccia RIS può essere visibile sul monitor amministrativo, mentre l'interfaccia PACS sui monitor a qualità diagnostica.

Inoltre è fondamentale che ad esame refertato vengano comunicati i riferimenti del referto al / ai sottosistemi di archiviazione tramite Acc. Number o study ID, affinché possa essere archiviato insieme alla parte iconografica ed successivamente inserito nei CD/DVD o trasmesso tramite WEB.



Le modalità di integrazione sopra descritte, potranno essere meglio approfondite facendo riferimento all'allegato D, oltre ai manuali definiti nei profili IHE sezione PACS.

#### 4.10 Sicurezza

Il sistema offerto deve fornire adeguatamente garanzie in modo da inibire l'accesso agli utenti non autorizzati e prevedere profili personalizzati per le diverse figure utilizzatrici di tale sistema. Inoltre deve tenere traccia, in appositi log, di tutte le operazioni effettuate dal singolo utente.

Infine deve ottemperare alle direttive contenute nel DL 196/2003 e successivi aggiornamenti, in materia di protezione dei dati personali e sensibili, che, tra le altre cose, stabiliscono quanto segue:

- L'accesso all'applicativo deve essere possibile previa identificazione dell'utente tramite digitazione di utente e password, integrato con il sistema LDAP, o lettura di smartcard SISS personale dell'utente;
- Il login identifica l'utente ad esso associato e quindi non può essere associato che ad una sola persona;
- Deve consentire la definizione di differenti profili utenti che permettano di personalizzare la funzionalità abilitate per l'utente all'interno dell'applicativo. La variazione di tali permessi vengono demandate ad un utente di livello superiore;
- Dopo un periodo di tempo parametrizzabile di non utilizzo, gli utenti non di sistema devono poter essere disabilitati automaticamente;
- L'architettura della base dati dell'applicativo deve prevedere una separazione fisica dei dati personali dai dati sensibili, ricollegabili esclusivamente attraverso la decodifica di opportuni codici.

Tutte le soluzioni fornite dovranno garantire adeguati livelli di sicurezza informatica, sia riguardo alle soluzioni tecnologiche proposte e al loro aggiornamento, che alle politiche di accounting dei vari sistemi ed alla gestione dei dati personali e sensibili nel rispetto delle disposizioni del D.L. 196/03 e s.m.i..

Si precisa che le Aziende appaltanti dispongono di un proprio sistema antivirus centralizzato (Symantec Endpoint Protection Versione 12.1.6) e che qualora tale sistema non dovesse risultare compatibile con le strumentazioni offerte, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende, all'attivazione di un proprio sistema antivirus.

Per tutto il periodo coperto da assistenza tecnica e manutenzione, gli aggiornamenti dei sistemi operativi volti al miglioramento della funzionalità e della sicurezza del sistema dovranno essere rapidamente installati, dopo il rilascio da parte del produttore, avendo cura di verificare la compatibilità degli aggiornamenti con gli applicativi in uso.

Per la sola Fondazione, il sistema antivirus installato su tutte le stazioni di lavoro dovrà essere aggiornato attraverso un sistema di distribuzione automatico e tutta la strumentazione informatica offerta dovrà poter essere integrata nel dominio aziendale.

#### ART. 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le Aziende appaltanti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano le Aziende appaltanti se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della



vigenza del contratto, a seguito di dichiarazioni di fuori uso o di altre esigenze dichiarate dai Direttore dell'Esecuzione dei Contratti sottoscritte con le Aziende appaltanti.

Nessun diritto sorge in capo all'Aggiudicatario in ordine all'eventuale ristoro per mancata ordinazione.

Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico delle Aziende appaltanti, le quali, anche in vigenza del contratto, possono rifornirsi liberamente sul mercato dei beni affidati all'Aggiudicatario, senza che quest'ultima possa sollevare obiezioni in merito.

#### **ART. 6 – TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI**

L'Aggiudicatario dovrà garantire il sistema PACS per tutto il periodo contrattuale pari a mesi n.60.

Per l'intera vigenza contrattuale, in particolare, dovranno essere previste le attività di manutenzione preventiva, verifiche funzionali e manutenzione correttiva secondo le indicazioni e le tempistiche definite dal fabbricante.

L'Aggiudicatario dovrà concordare per iscritto con i competenti uffici delle Aziende appaltanti il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva, così come dovranno essere concordate eventuali modifiche.

L'eventuale inosservanza del calendario redatto comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.

Entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà presentare il progetto esecutivo aggiornato con le date di avanzamento lavori e relativo cronoprogramma, come presentato in sede di offerta, contenente l'indicazione dei tempi di esecuzione per dare l'opera finita e funzionante, tenendo comunque conto che il termine ultimo per la consegna e l'installazione a regola d'arte di tutte le componenti oggetto del presente appalto è di 300 gg decorrenti dalla data di presentazione del progetto esecutivo anzidetto.

Per l'intera vigenza contrattuale dovrà essere prevista una manutenzione correttiva di tipo full risk di tutti i sistemi hardware e software compresi pezzi di ricambio (all-inclusive) e accessori offerti per tutta la durata del periodo di noleggio contrattuale. Gli interventi potranno essere richiesti in numero illimitato. Al termine delle attività di manutenzione verrà redatto apposito Verbale a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che dovrà riportare tutte le informazioni relative alla attività svolta, da consegnare poi al Responsabile del procedimento.

Il servizio di manutenzione full risk dovrà essere svolto indipendentemente dal tipo di guasto riscontrato senza oneri aggiuntivi anche in caso di danno accidentale, con la sola esclusione dei casi manifesti di dolo.

Il servizio potrà essere erogato, a seconda delle necessità, attraverso collegamento remoto o attraverso intervento tecnico on site da parte di tecnici specializzati e autorizzati a seconda della tipologia di guasto. In ogni caso la modalità prescelta di erogazione dell'intervento non dovrà comportare ritardi nell'erogazione dello stesso, oltre i tempi garantiti. Le Ditte dovranno:

- predisporre un piano delle attività di assistenza ordinaria per il mantenimento delle funzionalità, dell'efficienza e delle prestazioni dei sistemi installati e collaudati;
- predisporre un piano di assistenza straordinaria su chiamata per il ripristino delle funzionalità qualora si verificano interruzioni all'operatività delle apparecchiature e dei software comprendenti un numero illimitato di interventi;

I Concorrenti dovranno chiaramente indicare:



- orari di copertura del servizio di assistenza tecnica per ogni tipologia di attrezzature e software proposti (sistema PACS, integrazioni e sistemi di stampa film, produzione CD e sistema di distribuzione Web);
- tempi di intervento su chiamata, tempi di risoluzione guasti.

La data di firma del verbale di collaudo parziale coinciderà con la data d'inizio del servizio di manutenzione "full-risk".

Quanto dichiarato dai Concorrenti in riferimento alle tempistiche di assistenza, essendo oggetto di valutazione, diverrà impegnative in caso di aggiudicazione.

Durante tale periodo tutti i costi di manodopera, di trasferta e dei materiali sostituiti sono a totale carico della Ditta aggiudicataria, e dovranno essere eseguiti in conformità al progetto di manutenzione e assistenza tecnica proposto.

Qualora per usura, per difetti di fabbrica, per motivi tecnici vari, dette attrezzature presentassero problemi di funzionamento, tali da compromettere la funzionalità del servizio, dovranno essere sostituite con altre in perfetto stato di funzionamento e di livello pari o superiore, in caso di malfunzionamento verranno applicate le penali descritte nell'art. 11 del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà garantire manutenzione adeguativa necessaria nei casi in cui le Aziende constatino la necessità di adeguare il sistema ad eventuali cambiamenti organizzativi o normativi, senza ulteriori costi rispetto a quelli offerti in sede di gara, compatibilmente con la tipologia di modifica da apportare.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per tutto il periodo contrattuale a copertura di eventuali danni derivanti dall'uso del sistema nonché contro manomissioni, furti, incendi, allagamenti, ecc., sollevando le Aziende appaltanti da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso e il funzionamento dello strumentario. Resta inteso che qualora si verificassero gli eventi di cui sopra, lo strumentario dovrà essere reintegrato senza oneri per le Aziende appaltanti.

Il servizio di manutenzione dovrà garantire l'intero sistema fornito oggetto della presente procedura di gara e si intende onnicomprensivo di manodopera, spese di viaggio ed ogni altro onere. L'Aggiudicatario dovrà intervenire nel rispetto delle tempistiche offerte in sede di gara e accettate dalle Aziende appaltanti.

Qualora l'intervento richiesto dalle Aziende appaltanti non sia effettuato nel rispetto delle tempistiche pattuite, le Aziende appaltanti potranno applicare le penali di cui all'art. 11.

#### **ART. 7 – PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO**

La Ditta aggiudicataria, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale della Ditta aggiudicataria opera sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore, anche nei confronti di terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili delle Aziende appaltanti non diminuisce in nulla le responsabilità della Ditta aggiudicataria per l'esatto adempimento ed il corretto svolgimento della fornitura, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dalla Ditta aggiudicataria, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale delle Aziende appaltanti.



Il personale della Ditta aggiudicataria sarà tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) sottoscritto con le Aziende appaltanti al momento della stipula del contratto.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- fornire beni e servizi oggetto del presente Capitolato privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione, ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati nel Capitolato e dall'aggiudicataria nella sua documentazione.
- eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione e/o progettazione o da difetti dei materiali impiegati. Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano, comunque, l'appaltatore per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, a richiesta delle Aziende, sottoporre a verifica, da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi con spese a carico dell'appaltatore.
- assicurare gli interventi manutentivi secondo le modalità ed i tempi concordati;
- garantire che il sistema sia conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza per l'operatore ed il paziente ed a tal fine essa si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione;
- avvalersi di personale specializzato per tutte le attività poste a suo carico;
- attenersi alle direttive che verranno impartite dalle Aziende appaltanti nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
- rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali come previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, conosciuto come legge sulla Privacy (e dal Regolamento (UE) 2016/679);
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- firmare i contratti con le Aziende appaltanti entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso. In caso di comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione richiesta l'Aggiudicatario incorrerà nella decadenza dell'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria. Alla ditta dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altra ditta, oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

#### **ART. 8.1 – FORMAZIONE**

I Concorrenti sono tenuti a presentare adeguato piano di formazione di tutti gli operatori delle Aziende che utilizzeranno il sistema offerto.

Nello specifico, il Concorrente dovrà prevedere specifici corsi di formazione all'uso corretto e sicuro delle apparecchiature offerte e delle funzionalità del sistema.

La formazione dovrà essere finalizzata e distinta a secondo del ruolo svolto dagli operatori che utilizzeranno il sistema oggetto del presente Capitolato.

Il Concorrente dovrà prevedere più sessioni di formazione durante il rapporto contrattuale con le Aziende, al fine di garantire la formazione anche di nuovo personale.



Il piano di formazione potrà essere formulato secondo le tipologia di utenti di cui all'allegato A e dovrà adeguarsi alle condizioni lavorative del personale (turni di lavoro, periodi di ferie).

Tutte le giornate di formazione dovranno essere svolte presso le singole Aziende. E' facoltà delle Aziende richiedere – motivatamente – la sostituzione del personale addetto al servizio di formazione fornito dall'Aggiudicatario.

#### **ART. 8.2 – SERVIZI DI SUPPORTO A CONDUZIONE DEL SISTEMA**

Con decorrenza dalla data di collaudo, anche parziale, dovrà essere prevista la presenza di una figura tecnica di supporto (presidio *on site*) in grado di fornire assistenza alla tecnologia installata. Dovrà inoltre formare gli Amministratori di sistema delle due Aziende ed essere di supporto e assistenza a tutto il restante personale. Tale figura tecnica dovrà aver maturato esperienza dimostrata di conoscenza e attività presso servizi sanitari pubblici e/o privati.

Per entrambe le Aziende è richiesto il presidio *on site* per almeno 6 mesi dalla data del collaudo finale e 30 giornate *on site* all'anno per ogni anno successivo.

L'impegno richiesto sarà pari all'attività giornaliera di un tempo pieno (8 ore al giorno dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi).

#### **ART. 8.3 - TOLLERANZA E GUASTI**

Le ditte offerenti dovranno produrre una descrizione dei sistemi di sicurezza e backup di cui sono dotati i sistemi di archiviazione ed i sistemi server proposti. Il sistema presso tutte le strutture aziendali deve essere attivo ed utilizzabile 24 h/24 per 7 giorni su 7.

Verranno valutate positivamente le soluzioni di "fault-tolerance" nelle quali il sistema offerto resti operativo anche in caso di guasto di una componente e continui ad essere operativo anche durante le operazioni di ripristino dal guasto. L'eventuale ricostruzione dei dati conseguente a perdita dell'archivio deve poter essere effettuata tramite procedure standard (descritte nei manuali di competenza) di recovery che permettano il ripristino dell'ultima situazione consolidata prima della perdita dell'archivio.

Il sistema dovrà garantire un elevato livello di affidabilità complessivo e, comunque, non potrà essere consentito un fermo del sistema superiore alle quattro ore solari.

Tale fermo non potrà verificarsi in numero superiore a 4 volte l'anno, escluse le cause non dipendenti dal sistema (cause accidentali).

#### **ART. 8.4 - GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO**

La gestione e amministrazione del servizio dovrà avvenire a cura dell'appaltatore in modo tale da essere pienamente rispondente alle finalità del servizio ed alle esigenze prestazionali e dell'utenza.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del contratto, dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio incaricato, dotato di tutti i poteri per poter rappresentare l'aggiudicataria stessa nei confronti delle Aziende ad ogni fine in ordine al presente appalto, che avrà mansioni di "interfaccia" anche per la gestione operativa del servizio con le Aziende medesimo attraverso il competente settore ed i responsabili delle singole Strutture operative.

#### **ART. 8.5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

L'Aggiudicatario potrà proporre alle Aziende appaltanti di acquisire, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, eventuali nuovi prodotti e sistemi correlati in sostituzione, totale o parziale, di quelli aggiudicati che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino migliori



caratteristiche di rendimento e funzionalità. Tali sostituzioni non comporteranno costi aggiuntivi per la Fondazione rispetto a quelli contrattuali.

#### **ART. 8.6 - SOSTITUZIONE DI APPARATI, APPARECCHIATURE O ALTRE COMPONENTI DEL SISTEMA**

A totale garanzia della funzionalità dei sistemi adottati, qualora nel corso della vigenza contrattuale si rendesse necessario sostituire un'apparecchiatura, attrezzatura o altre componenti per motivazioni legate a scarsa funzionalità e/o inaffidabilità, su richiesta delle Aziende, l'aggiudicataria dovrà provvedere, entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta, alla relativa sostituzione senza alcun ulteriore costo per la le Aziende stessa, rispetto a quello contrattuale, così come per possibili connessioni con altri sistemi interni delle Aziende.

#### **ART. 8.7 - ULTERIORI APPARECCHIATURE**

Le Aziende appaltanti, a fronte di proprie valutazioni in ordine a sopravvenute necessità nel corso della vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di far installare analoghe attrezzature richieste nel Capitolato presso le sedi delle Strutture indicate nel Capitolato stesso ovvero in altre. Per altre diverse apparecchiature, saranno valutate di volta in volta le condizioni di mercato, non intendendosi vincolante il rapporto con l'aggiudicataria, per la fornitura di nuove, impegnandosi però le Aziende ad utilizzare attrezzature/apparecchiature compatibili con quanto riportato nell'offerta dell'aggiudicataria.

Ulteriori apparecchiature richieste nei primi 24 mesi di contratto dovranno essere fornite alle medesime condizioni economiche riportate nell'offerta per ciascuna tipologia di prodotto.

#### **ART. 8.8 - ESPANDIBILITA' ED AGGIORNAMENTI**

Nella relazione tecnica/progetto l'offerente dovrà specificare tutte le possibili condizioni di espandibilità ed aggiornamento delle apparecchiature e dei sistemi offerti, sia in termini propri delle macchine offerte, che delle loro possibili interconnessioni, particolarmente, ma non esclusivamente, in riguardo a quanto in dettaglio riportato nell'art. 4 del presente capitolato.

In particolare, la fornitura dei software dovrà essere, in termini funzionali, evolutiva e non potrà, a meno di richiesta delle Aziende, essere riduttiva. Gli aggiornamenti software evolutivi, non dovranno comportare costi aggiuntivi anche indiretti per le Aziende. Per quanto attiene, invece, agli eventuali software di base le offerenti dovranno impegnarsi ad fornire tutti gli aggiornamenti atti a garantire la sicurezza come proposto dalle varie software-house.

Il sistema offerto deve essere in grado di adattarsi agli eventuali incrementi di produzione di entrambe le Aziende, senza ulteriori oneri.

#### **ART. 9 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

L'esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. L'Aggiudicatario è tenuta a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore delle Aziende appaltanti ed in danno dell'Aggiudicatario stesso.

Le Aziende appaltanti sono obbligate ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere dell'Aggiudicatario effettuare, con



raccomandata A.R., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile alle Aziende appaltanti eccezioni di sorta.

#### ART. 10 - INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a Suo carico, ove richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.

All'Aggiudicatario dichiarato decaduto faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altra Ditta oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle Aziende appaltanti per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Aggiudicatario non adempia, le Aziende appaltanti hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il personale delle Aziende appaltanti verificherà periodicamente la regolarità della fornitura di beni e servizi oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura e/o di svolgimento del servizio, le Aziende appaltanti provvederanno a contestare per iscritto le violazioni all'Aggiudicatario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'Aggiudicatario verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'Aggiudicatario e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Nel caso di incameramento totale o parziale del deposito cauzionale, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare le Aziende appaltanti applicheranno le seguenti penali:

- **Mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dal Capitolato Speciale di Gara: € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;**
- **Mancato rispetto dei tempi di intervento per assistenza manutentiva: € 250,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni contestazione;**
- **Mancato rispetto dei tempi di risoluzione della problematica: € 250,00 per ogni giorno di ritardo;**
- **Mancato rispetto di quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata in gara a corredo dell'offerta: € 1.000,00 per ogni contestazione.**

In caso di recidiva le Aziende appaltanti si riservano la facoltà di applicare a carico dell'Aggiudicatario, per ogni inadempienza ulteriore, la somma di € 500,00.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalle Aziende appaltanti non coperto dall'importo delle penali.



L'applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza le Aziende appaltanti a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto delle Aziende appaltanti al risarcimento di ogni eventuale danno.

In virtù dei principi di coerenza e ragionevolezza, le penali saranno applicate nei limiti quantitativi giornalieri e complessivi compresi tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'importo massimo della penale applicata risultasse superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'Aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.

Tutte le riserve che l'Aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende appaltanti e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalle Aziende appaltanti che emaneranno gli opportuni provvedimenti.

#### **ART. 12 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per la fornitura, inclusi i costi di eventuali opere edili e/o di impiantistica necessarie per il corretto funzionamento del sistema PACS, di ogni adattamento necessario per il suo accoglimento e ad ogni altro adeguamento, elettrico e non, necessario per il suo corretto funzionamento.

I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati in caso di variazione dell'attività e/o dell'organizzazione del lavoro.

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell'offerta stessa.

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, è da intendersi comprensivo di spese di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura.

#### **ART. 13 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende appaltanti, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

Le Aziende appaltanti si riservano la facoltà di trattenerne un importo calcolato in relazione alla minore fornitura prestata.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Aziende appaltanti, quest'ultime provvederanno allo svolgimento dello



stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'Aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto.

#### ART. 14 - GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento (10%) dell'importo contrattuale (Iva esclusa).

Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale.

La percentuale del 10% è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10%, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d'asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d'asta del 14,55%: cauzione pari al  $10 + 4,55 = 14,55\%$ ); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20% (es.: ribasso d'asta del 24,25%: cauzione pari al  $10 + 10 + (4,25 \times 2) = 28,50\%$ ).

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell'80% per cento dell'importo garantito.

A richiesta dell'Aggiudicatario, le Aziende appaltanti rilasceranno, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento - da consegnare all'Istituto Garante - comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.

Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte delle Aziende appaltanti, opportunamente comunicati all'Aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'Aggiudicatario delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, le Aziende appaltanti potranno rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

L'Aggiudicatario dovrà:

- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) oppure [www.ivass.it](http://www.ivass.it);



- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.

## **ART. 15 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### 15.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2015, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) può nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all'Aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

### 15.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Aggiudicatario del Servizio in epigrafe è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle Aziende appaltanti per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

I R.U.P. delle Aziende appaltanti provvederanno alla nomina dei rispettivi D.E.C. che provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione. Nei casi previsti dal presente Capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

Tale verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia. Una copia conforme potrà essere rilasciata alla Ditta aggiudicataria, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

### 15.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Aggiudicatario del contratto o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'Aggiudicatario.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.



Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Aggiudicatario.

#### 16.4 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. È fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita Commissione nominata dal D.E.C..

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

- nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
- nel caso di forniture e servizi continuativi.

Le Aziende appaltanti si riservano comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione alle Aziende appaltanti.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Aggiudicatario verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Aggiudicatario del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non vengano ottemperati tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato disporranno che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario.

Il D.E.C. od suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Aggiudicatario, con assegnazione di un termine entro cui adempiere.

Il D.E.C. od suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, le Aziende appaltanti si riservano la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per erogazione della fornitura in quantità inferiori a quelle ordinate.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, la quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa potrà, all'atto



della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### **ART. 16 – STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI**

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:

- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI allegato;
- per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a Euro 0,00 per la ASST di Pavia (la Fondazione, prima del termine per la presentazione delle offerte, si riserva di inserire tra la documentazione di gara, mediante la piattaforma Sintel, il valore dei rischi dalla stessa quantificato).

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appalto. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

#### **ART. 17 – NORME DI SICUREZZA**

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti sia delle Aziende appaltanti sia di terzi della tutela, della sicurezza, dell'incolumità e della salute dei propri lavoratori.

L'Aggiudicatario è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:

Legge 123/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

T.U. D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza – prevenzione e protezione dei rischi".

Le Aziende appaltanti hanno redatto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il DUVRI, pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza (la Fondazione, prima del termine per la presentazione delle offerte, si riserva di inserire tra la documentazione di gara, mediante la piattaforma Sintel, il valore dei rischi dalla stessa quantificato).

Si precisa che tale documento dovrà essere scaricato dal sito Internet aziendale, timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante del Concorrente e allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Regolamento di gara cui si rimanda.

L'Aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato verranno svolte dall'Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto nei documenti di valutazione rischio delle Aziende appaltanti.

Le Aziende appaltanti hanno effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.



Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell'Aggiudicatario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo il medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

#### **ART. 18 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario presenterà regolare fattura e i relativi documenti di consegna, vidimati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a completamento della fornitura con esito positivo delle operazioni di collaudo.

Il pagamento sarà effettuato dalle Aziende appaltanti entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1 del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte dell'Aggiudicatario, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Aggiudicatario.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Aziende Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta delle Aziende appaltanti costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che *"l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica"*.

In riferimento al suddetto Decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato alla ditta aggiudicataria la nuova procedura da rispettare.

Si porta a conoscenza, inoltre, che l'ASST di Pavia ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione.

L'Aggiudicatario, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.a.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle



amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST di Pavia devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Codice Univoco Ufficio:	VPNIOX
Nome dell'Ufficio:	UO_ECONOMICO_FINANZIARIA
Cod. fisc. e Partita Iva	02613080189

Ai sensi dell'art.25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:

- data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

In sede di esecuzione del contratto, sarà onere della Fondazione fornire all'Aggiudicatario le coordinate per l'emissione delle fatture elettroniche.

#### **ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n.136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alle Aziende appaltanti, su appositi moduli che saranno consegnati all'Aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente



dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alle Aziende appaltanti, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalle Aziende appaltanti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. - ad informare immediatamente le Aziende appaltanti e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove hanno sede le Aziende appaltanti o l'Amministrazione concedente.

Le Aziende appaltanti verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

#### **ART. 20 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l'art.80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, esplicitamente dispone che *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la*



*legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte od i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande".*

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende appaltanti, in caso di irregolarità riscontrate durante l'esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.

#### **ART. 20-BIS – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE AZIENDE APPALTANTI IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE.**

Le Aziende appaltanti di Pavia, in ossequio a quanto disposto dall'art. 21 del D.L. 5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l'Aggiudicatario, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, tratterrà le somme dovute all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

In particolare, il R.U.P., ai sensi dell'art.30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, le Aziende appaltanti potranno pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il responsabile del procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art.105, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).

#### **ART. 21 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO**

Le Aziende appaltanti potranno richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:



- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'Aggiudicatario dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso le Aziende appaltanti sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alle tariffe di rimborso del Contratto;
- in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione; qualora l'importo massimo della penale applicata risulti superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale,
- quando a carico dell'Aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- in caso di cessione del contratto non autorizzato;
- inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti.

Ove le Aziende appaltanti ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto all'Aggiudicatario, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine le Aziende appaltanti adotteranno le determinazioni ritenute opportune.

Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che le Aziende appaltanti dovessero affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora l'Aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, le Aziende appaltanti tratteranno senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'appalto ad altro fornitore.

L'Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alle Aziende appaltanti e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.

#### **ART. 22 - SUBAPPALTO**

In caso di subappalto, si applica la disciplina di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 la quale pertanto s'intende richiamata dal presente Capitolato.

#### **ART. 23 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE**

Nel caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, le Aziende appaltanti applicheranno quanto stabilito dall'art.110 del D.Lgs. 50/2016,

In ogni caso l'Ente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016.

**ART. 24 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE**

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, le Aziende appaltanti tratterranno senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

**ART. 25 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81/2008**

Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all'appalto o introdotte dal fornitore, all'atto della formalizzazione dell'incarico delle Aziende appaltanti comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale del fornitore a fattori di rischio propri della realtà delle Aziende appaltanti ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo il fornitore deve comunicare per iscritto alle Aziende appaltanti quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione. Tale somma non è soggetta a ribasso e dovrà essere utilizzata dall'Aggiudicatario per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.

Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008.

**ART. 26 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI**

La Ditta aggiudicataria non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASST e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.

**ART. 27 – TERMINI E COMMINTORIE**

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3) del Codice Civile.

**ART. 28 – DIRITTO DI RECESSO**

Le Aziende appaltanti potranno recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti rinunciando l'appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a n. 20 giorni, decorsi i quali le Aziende appaltanti prendono in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità dei servizi o delle forniture.

Il contratto, dunque, si risolve dopo n. 20 giorni dalla comunicazione che le Aziende appaltanti intendono avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 c.c..

**ART. 29 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**



È altresì facoltà delle Aziende appaltanti verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, qualora l'Aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.

Ove le Aziende appaltanti ritenessero di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso l'Aggiudicatario non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, le Aziende appaltanti si riservano la facoltà, nel corso del periodo contrattuale:

- di estendere l'appalto a favore degli altri Presidi Ospedalieri connesse alle Aziende appaltanti, dandone preavviso all'Aggiudicatario con almeno n. 60 giorni di anticipo;
- di sospendere o ridurre la fornitura appaltata - dandone preavviso all'Aggiudicatario con almeno n. 30 giorni di anticipo - presso l'Amministrazione della struttura ospedaliera o altre sedi per effetto di modifiche organizzative delle Aziende appaltanti dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.

#### **ART. 30 – ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione ed il differimento dell'accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall'art.53 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt.22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall'art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:

- alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al Concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Pertanto, qualora un Concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR.445/2000, nella busta contenente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, le Aziende appaltanti consentiranno ai Concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

L'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carico del richiedente.



Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza alle Aziende appaltanti che valuteranno l'opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta.

Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Legge 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

#### **ART. 31- CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere d ei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della L. 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alle Aziende appaltanti in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

Le Aziende appaltanti, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010, verificheranno che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub-contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.

#### **ART. 32 – CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

L'Aggiudicatario, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico-Comportamentale adottati dalle Aziende appaltanti;
- a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014, n. X/1299 – allegato agli atti di gara.

Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e del Codice di comportamento aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

#### **ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Inoltre, come disposto dagli artt. 73, comma 5, e 216, comma 11, della D.Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuta a rimborsare alle Aziende appaltanti le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### **ART. 34 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Pavia, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..



#### ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)

---

Per specifica accettazione degli articoli da 1 a 35 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all'art. 1341 del C.C.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)

Allegati:

- A - Elenco strutture e personale;
- B - ASST di Pavia;
- B - Fondazione Policlinico IRCCS San Matteo di Pavia;
- C - Schema archivi e volumi dati Fondazione IRCCS S.Matteo;
- D - Schema applicativi inerenti la gara;
- E - Schema rete dati;
- F - Elenco stazioni di refertazione.